



TRIBUNALE DI CASSINO

- PRESIDENZA -

Prod. u. 215/2022

Agli Uffici del Giudice di pace di Gaeta e di Sora

e p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Gaeta e di Sora

OGGETTO: Seguito del Decr. n. 6/22 - Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per ulteriori categorie di soggetti operanti negli Uffici Giudiziari: modifiche introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

Il Presidente del Tribunale – Coordinatore

Facendo seguito al recente Decr. n. 6/22, con il quale sono state emanate disposizioni congiunte urgenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 1/2022 per difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (esclusi i testimoni e le parti dei processi), quanto alla verifica del richiesto possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) base per accedere agli Uffici Giudiziari, già, peraltro, stabiliti in precedenza per altre categorie di soggetti (magistrati e personale amministrativo, nonché tutti gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, in detti Uffici) dagli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies* del D.L. n. 52/2021, conv. con modif, dalla L. n. 87/2021, come introdotti dagli artt. 1 e 2 del D.L. n. 127/2021;

Considerato che vanno, ora, impartite analoghe disposizioni per indicare le modalità di controllo e verifica del possesso e dell'esibizione, **dal 1° febbraio 2022**, del *green pass base* (cioè quello **ottenibile anche solo con un test antigenico rapido o molecolare negativo**) da parte degli ulteriori soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 1/2022 (per quello che qui interessa: *pubblico e*

 1

utenti), nonché del possesso e dell'esibizione, **dal 15 febbraio 2022**, del **green pass rafforzato** (cioè di quello **ottenibile solo con la vaccinazione o con la guarigione dalla malattia da COVID-19**, secondo quanto indicato dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), del cit. D.L. n. 52/2021) da parte di **coloro che abbiano già compiuto il 50° anno di età o che lo compiano successivamente ed entro il 15 giugno 2022**, ora sottoposti ad obbligo vaccinale, per essi introdotto, disciplinato e sanzionato dagli artt. 4-*quater*, 4-*quinqües* e 4-*sexies* del D.L. n. 44/2021, conv. con modif. dalla L. n. 76/2021, come aggiunti dall'art. 1 del cit. D.L. n. 1/2022: il tutto, sempre al fine di consentire ai predetti soggetti l'accesso agli Uffici del Gdp in indirizzo;

Ribadito che continuano a restare esentati da qualsiasi controllo per ragioni sanitarie **“i testimoni e le parti del processo”**, cioè **coloro che debbono testimoniare o che siano parti in un processo civile o penale per il quale si tiene udienza nel dato giorno** (tranne - ovviamente e come per tutti i soggetti - che non si tratti di persone che presentino evidenti sintomi di malattia associabili al COVID-19, quali grado febbrile rialzato, tosse e/o raffreddore);

Per tali ragioni e sentiti il Presidente del C.O.A. di Cassino e i magistrati del Tribunale rispettivamente collaboratori per gli Uffici del Giudice di pace di Gaeta e di Sora, dott. Eramo e dott.ssa Tavolieri;

DISPONE

- a) **a decorrere dal 1° febbraio 2022** e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria o comunque fino a nuove e specifiche indicazioni da parte del legislatore, i funzionari degli Uffici del Giudice di pace in indirizzo procederanno - eventualmente anche mediante apposita delega interna ed avvalendosi dell'apposita applicazione facilmente scaricabile sullo *smartphone* gli addetti alla vigilanza - a controllare il possesso e l'esibizione della **certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base, in corso di validità**, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-*bis*), del D.L. n. 52/2021, all'atto dell'accesso ai rispettivi Uffici da parte **anche** dei seguenti soggetti: **utenti e pubblico in genere (esclusi i testimoni e le parti dei processi)**;
- b) **a decorrere dal 15 febbraio 2022** e fino al 15 giugno 2022 o comunque fino a nuove e specifiche indicazioni da parte del legislatore, i predetti funzionari - con le stesse modalità di cui sub a) - procederanno a controllare il possesso e l'esibizione della **certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) rafforzata, in corso di validità**, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), del D.L. n. 52/2021, all'atto dell'accesso ai rispettivi Uffici da parte di **tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età** (sempre **esclusi i testimoni e le parti dei processi**: quindi, **avvocati, periti, consulenti ed altri ausiliari**

estranei all'amministrazione giudiziaria, utenti (ad es., le parti dei processi per i quali non sia fissata udienza in quel dato giorno, chi deve chiedere un certificato o copie di atti, ecc.) e pubblico in genere), eccetto i magistrati ed il personale amministrativo per i quali varrà quanto detto separatamente al punto seguente;

- c) **a decorrere dal 15 febbraio 2022** e fino al 15 giugno 2022 o comunque fino a nuove e specifiche indicazioni da parte del legislatore, i soggetti già, rispettivamente (per l'Ufficio del GdP di Gaeta e per quello di Sora), incaricati dei precedenti controlli interni per la verifica del possesso e dell'esibizione del *green pass base*, con riguardo al personale di magistratura, professionale ed onoraria, ed al personale amministrativo, nonché a tutti gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (tirocinanti, addetti al servizio di pulizia, dipendenti delle ditte di manutenzione, fornitori, ecc.), negli Uffici del GdP in indirizzo, procederanno, con le stesse modalità già in atto, a controllare il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) rafforzata, in corso di validità, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del D.L. n. 52/2021, da parte di **tutti coloro - tra i predetti soggetti - che abbiano compiuto il 50° anno di età;**
- d) in caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valida certificazione verde da parte dei soggetti di cui sopra agli stessi sarà vietato l'accesso o, comunque, la permanenza nell'edificio giudiziario.

Considerato che trattandosi di Uffici del Giudice di pace "mantenuti", per quelli di Gaeta e di Sora, a differenza che per l'Ufficio di Cassino, non è previsto alcun servizio di vigilanza con apposito personale di ditta esterna a ciò deputata, per cui - fino all'auspicabile distacco di personale straordinario per tale funzione da parte delle rispettive Amministrazioni comunali, sulla cui assoluta necessità qui si insiste con i Sindaci in indirizzo - al controllo in oggetto dovranno necessariamente provvedere i funzionari dei predetti Uffici, anche mediante delega interna;

Si comunichino immediatamente le presenti disposizioni al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, alla Procura della Repubblica di Cassino, ai magistrati del Tribunale rispettivamente collaboratori per gli Uffici del GdP di Gaeta e di Sora, dott. Eramo e dott.ssa Tavolieri, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello.

Cassino, 18 gennaio 2022.

Il Presidente del Tribunale - Coordinatore
(dott. Massimo Capurso)